

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

(nn. 235-945-962 Stralcio I-IVCOM-A)

DISEGNO DI LEGGE DELLA IV COMMISSIONE (*)

Norme in materia di acque termali

----O----

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE LEGISLATIVA

“AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITA’: Lavori pubblici, assetto del territorio, ambiente, beni ambientali, parchi e riserve naturali, foreste, comunicazioni, mobilità, trasporti, infrastrutture, porti ed aeroporti civili”

Composta dai deputati:

Savarino Giuseppa *presidente*, Caronia Maria Anna *vicepresidente*, Palmeri Valentina *vicepresidente*, Lo Curto Eleonora *segretario e relatore*, Barbagallo Anthony Emanuele, Campo Stefania, Compagnone Giuseppe, Lantieri Annunziata Luisa, Papale Alfio, Tamajo Edmondo, Ternullo Daniela, Trizzino Giampiero, Zito Stefano.

Presentata il 16 febbraio 2022

Onorevoli colleghi,

in Italia esistono 768 stabilimenti attivi nel settore termale ma solo pochi di questi sono ubicati in Sicilia. A tal proposito duole evidenziare che nella nostra Regione insistono solo quattro stabilimenti accreditati col Servizio sanitario nazionale, cinque aziende aderenti alla fondazione per la ricerca scientifica termale e due alberghi convenzionati con l'INPS. I dati del movimento turistico non possono che registrare tale stato di cose, così su tre milioni e mezzo di 'arrivi' (undici milioni di presenze), solo quarantacinque mila (duecentosettantasettemila presenze) raggiungono la Sicilia.

Tali criticità hanno genesi variegata, ma tra queste possiamo sicuramente annoverare l'esistenza di una legislazione regionale di settore datata di oltre sessant'anni e mai realmente aggiornata. Il disegno di legge che si propone per l'approvazione intende quindi introdurre nella legislazione regionale un moderno ed attuale *corpus normativo* anche con l'intento di promuovere le vari componenti del settore.

(*) Esitato il 16 febbraio 2022

Dopo una corposa fase istruttoria durante la quale sono state realizzate audizioni con esperti, dirigenti della pubblica amministrazioni, rappresentanti degli enti locali e delle principali associazioni di categoria, la IV Commissione ha abbinato i disegni di legge che disciplinavano la materia *de qua* ed ha stabilito di realizzare un testo coordinato, più volte aggiornato e modificato.

Il disegno di legge è stato quindi esitato per la II Commissione tuttavia stante la vigenza dell'esercizio provvisorio di bilancio, e le decisioni della Presidenza dell'Assemblea in merito, la IV Commissione ha deciso di ritirare la richiesta di parere e di deliberare il testo per l'Assemblea con l'esclusione delle norme che avevano oneri per il bilancio della Regione ovvero 'effetti finanziari'. La decisione della IV Commissione in merito all'approvazione di un testo compatibile con l'esercizio provvisorio è stata peraltro supportata dalle relazioni tecniche finanziarie degli assessorati competenti e dalle dichiarazioni rese durante la seduta di approvazione dai rappresentanti dei dipartimenti regionali competenti.

L'articolo uno elenca gli obiettivi della presente proposta legislativa ed inquadra il regime giuridico della risorsa idrotermale e delle fonti delle acque termali.

L'articolo due introduce alcune definizioni necessarie al fine di chiarire le norme del testo normativo.

L'articolo tre disciplina alcuni elementi del bando ad evidenza pubblica per l'utilizzo della risorsa idrotermale e le relative tipologie di utilizzo.

L'articolo quattro disciplina taluni aspetti della tutela ambientale delle risorse minerarie e termali, anche con riferimento all'emanazione di atti amministrativi volti alla sospensione ed alla revoca dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione.

L'articolo cinque specifica taluni requisiti per l'utilizzo delle acque idrotermali.

L'articolo sei disciplina le condizioni di utilizzo delle piscine termali

L'articolo sette subordina l'esercizio di alcune attività nel settore termale al rilascio di apposita autorizzazione.

L'articolo otto elenca alcune attività e prestazioni che si possono esercitare negli stabilimenti termali, come quelle di carattere sanitario, commerciale ed estetico.

L'articolo nove disciplina la pianificazione delle aree e delle attività idrotermali, anche con riferimento alla programmazione sanitaria della Regione.

L'articolo dieci disciplina il procedimento di approvazione ed il contenuto del Piano regionale delle acque minerali e termali.

L'articolo undici disciplina l'utilizzo della risorsa a fini terapeutico-sanitari, anche attraverso la previsione di accordi per favorire la mobilità dei pazienti.

L'articolo dodici istituisce i distretti turistici tematici del benessere termale ed il relativo logo di appartenenza.

L'articolo tredici prevede la promozione della formazione e della ricerca scientifica sulle risorse idrotermominerali, anche con il coinvolgimento di enti statali e regionali, nonché dell'individuazione delle relative figure professionali.

L'articolo quattordici introduce rilevanti modifiche alla legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, con particolare riferimento agli elementi della concessione di coltivazione, agli obblighi del concessionario ed alla vigilanza sulla stessa.

L'articolo quindici regola le disposizioni transitorie relative alla vigenza di concessioni e permessi per l'utilizzo delle acque termali, si stabilisce che alla fine del 2023 le stesse non saranno più valide e che si procederà alle assegnazioni tramite procedure ad evidenza pubblica.

L'articolo sedici prevede l'entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

----O----

DISEGNO DI LEGGE DELLA IV COMMISSIONE

Norme in materia di acque termali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I Finalità, definizioni, classificazioni

Art. 1.

Finalità

1. La Regione considera la risorsa idrotermominerale bene pubblico essenziale alla vita, all'ambiente ed alla salute, e propedeutica allo sviluppo sostenibile-ambientale, economico e sociale. La Regione intende altresì provvedere alla sua salvaguardia, tutela, mappatura, monitoraggio e valorizzazione, in osservanza ai principi fondamentali sanciti dall'ordinamento comunitario, nazionale ed in conformità alle competenze stabilite nello Statuto speciale della Regione siciliana.

2. La presente legge ha l'obiettivo di:

a) valorizzare l'attività di ricerca, disciplinare la coltivazione e l'utilizzazione delle fonti e dei giacimenti;

b) tutelare l'assetto ambientale ed idrogeologico dei territori termali;

c) tutelare e sviluppare le risorse idrotermominerali, per finalità terapeutiche, igienico-sanitarie, per il benessere psicofisico e per l'utilizzo turistico e industriale;

d) valorizzare, sviluppare e promuovere i territori della Regione e le attività imprenditoriali.

3. Le fonti delle acque termali, così come classificate dall'articolo 2 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, esistenti nel territorio demaniale fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione. I lavori occorrenti alla ricerca, alla coltivazione e all'utilizzazione delle acque termali sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti e le relative opere sono acquisite al patrimonio regionale nel rispetto della normativa vigente, salvi i relativi eventuali indennizzi a privati esecutori delle stesse.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, sono elencate le seguenti definizioni:

a) acque minerali naturali: le acque che ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e per la sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi ovvero altri costituenti. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque minerali naturali si mantengono costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata;

b) acque termali: quelle acque minerali naturali la cui temperatura alla sorgente è superiore a quella della media atmosferica della zona e che comunque risulta compresa tra venti e cento gradi. Le acque termali sono di origine profonda, generalmente in rapporto con fenomeni postvulcanici, caratterizzate da una particolare composizione salina, le cui particolari caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche, la rendono utilizzabile per fini terapeutici e sono scientificamente validate. Le acque termali possono essere impiegate per usi curativi-sanitari, di benessere, turistici o agricoli ovvero industriali e sono classificate in relazione alla composizione, alle specificità terapeutiche ed alla temperatura;

c) acquifero: corpo roccioso, costituito da una o più litologie, con caratteristiche tali da consentire l'assorbimento, l'immagazzinamento, il deflusso e la restituzione o l'estrazione della risorsa idrica sotterranea in quantità apprezzabili;

d) giacimento: acquifero che contiene una risorsa idrica con caratteristiche peculiari e corrispondenti alle definizioni di cui alla lettera a) e in situazioni geomorfologiche e di assetto geologico tali da permetterne la coltivazione in condizioni economiche vantaggiose;

e) bacino di ricarica: area in cui avviene l'assorbimento e quindi la ricarica diretta o indiretta di un acquifero da parte di acque meteoriche o superficiali. Quando il bacino di ricarica interessa più bacini imbriferi è definito bacino idrogeologico;

f) coltivazione di un giacimento: tutte le operazioni atte alla captazione delle risorse idriche sotterranee di cui alle lettere a) e b) ed al loro corretto sfruttamento;

g) piscine termali: complesso attrezzato per la balneazione costituito da uno o più bacini naturali, artificiali o ibridi, alimentato con acqua termale;

h) balneoterapia in piscina termale: immersione in acqua termale contenuta in una piscina termale, effettuata con finalità terapeutiche o anche preventive e profilattiche di uno stato di malattia, ancorché in assenza di prescrizione medica o comunque propedeutiche al raggiungimento, mantenimento o riequilibrio di uno stato di benessere psicofisico.

2. I termini "terme", "termale", "acqua termale", "idrotermale", "idromineraale" sono utilizzati esclusivamente in riferimento alle fattispecie implicanti l'utilizzo di acque termali secondo gli impieghi definiti dalla presente legge.

3. Le terme sono strutture che sorgono in corrispondenza delle sorgenti termali e che sono dotate di impianti per la somministrazione di idroterapie. L'edificio, pubblico o privato, che ospiti all'interno o sorga in prossimità di tali luoghi, è detto impianto termale, stabilimento termale o stazione termale.

Art. 3.

Bando per l'utilizzo della risorsa idrotermominerale

1. Con procedura ad evidenza pubblica, disposta dall'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, è autorizzato l'utilizzo della risorsa idrotermominerale.

2. Il bando disposto con la procedura di cui al comma 1 tiene conto delle attività di emungimento per captazione sotterranea o da affioramento, in funzione della prevalente tipologia di attività e servizi erogati, rendicontati o fatturati dal concessionario mediante l'utilizzo e lo sfruttamento della risorsa, e prevede le seguenti modalità di utilizzo:

- a) terapeutico sanitario;
- b) terapeutico di benessere;
- c) turistico;
- d) energetico;
- e) estrazione minerali e impiego produzioni di beni composti;
- f) imbottigliamento della risorsa idrotermale.

3. La finalità prevalente del concessionario è dichiarata nell'istanza di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica di autorizzazione della concessione ed è specificata nel provvedimento autorizzatorio conclusivo.

CAPO II

Disposizioni relative all'utilizzazione delle acque termali

Art. 4.

Vigilanza e tutela Ambientale

1. Ai fini della tutela, della salvaguardia e della conservazione ambientale e delle risorse minerarie e termali, la Regione promuove strumenti di valorizzazione, di tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori termali ed esercita attività di mappatura, ispettive e di vigilanza sulle autorizzazioni allo sfruttamento della risorsa pubblica idrotermominerale regionale. La vigilanza sull'apertura al pubblico di stabilimenti termali a prevalente valenza terapeutico sanitaria è esercitata dall'Assessorato regionale della Salute.

2. La Regione tutela, dal punto di vista igienico ed ambientale, il territorio nel quale si svolge l'attività di ricerca e di estrazione delle acque minerali e termali. A tal fine, gli impianti destinati all'utilizzazione sono realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e in modo da conservare le proprietà della risorsa idrica.

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, previo parere del dirigente generale del dipartimento regionale dell'energia in conformità alla legislazione dell'Unione europea e nazionale vigente, sono disciplinati i casi di sospensione o di revoca del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione delle acque minerali e termali per finalità ambientali.

4. Per assicurare un utilizzo sostenibile e durevole della risorsa idrotermominerale e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque termali oggetto di sfruttamento, sono stabilite aree di salvaguardia e fasce di rispetto individuate con l'ausilio di indagini idrogeologiche. Con decreto emanato di concerto dall'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità e l'Assessore regionale per il territorio e ambiente, è disciplinata l'attuazione del presente comma.

Art. 5.

Requisiti fondamentali di utilizzo della risorsa idrotermominerale

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 15, comma 3, l'utilizzo della risorsa idrotermominerale sotto ogni forma di emungimento per captazione sotterranea o da affioramento è esercitato attraverso lo strumento della concessione all'utilizzo di quantità determinate e specificamente autorizzate dall'Amministrazione pubblica competente per un preciso utilizzo prevalente, determinato in base alle modalità di utilizzo di cui all'articolo 3. La concessione è a titolo oneroso ed a tempo determinato.

2. L'utilizzazione delle acque termali avviene, ove possibile, in prossimità della sorgente al fine di assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque stesse, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione e di quelle relative alle aree di salvaguardia dei bacini imbriferi connessi alle aree di ricarica delle falde, delle sorgenti, dei pozzi e dei punti di presa. La sorgente o il punto di emergenza sono protetti contro ogni pericolo di inquinamento.

3. La captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi, anche per il trasporto, sono realizzati con materiali adeguati al contenimento, passaggio, deposito e trattamento della risorsa ed atti ad impedire qualsiasi modifica chimica, chimico-fisica e microbiologica della stessa ed a consentire una efficace e rapida sanificazione. È vietato ogni trattamento suscettibile di modificare il microbismo della risorsa così come esso si presenta alla sorgente.

Art. 6.

Disposizioni specifiche per piscine termali

1. Al fine di garantire un duraturo ed adeguato sfruttamento razionale della risorsa idrotermominerale, nell'ottica della sostenibilità ambientale dell'utilizzazione delle acque termali, è consentito il parziale ricircolo delle acque delle piscine termali nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) è garantita un'immissione in vasca di acqua termale proveniente direttamente dalla captazione, ossia non trattata, nella misura di almeno il due per cento del volume della piscina ogni ora, considerando nelle ventiquattro ore solo l'orario di apertura dello stabilimento termale;

b) il trattamento dell'acqua termale avviene esclusivamente con mezzi fisici con le specifiche modalità previste nell'apposito regolamento regionale nel quale sono, altresì, specificati i criteri tecnici per l'individuazione dell'intervallo di variazione della temperatura ammissibile rispetto alla temperatura dell'acqua alla sorgente; in ogni caso, i trattamenti possono essere effettuati a condizione che non si verifichi una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;

c) è fatto divieto di utilizzare sostanze chimiche ossidative per il trattamento delle acque termali utilizzate per finalità terapeutiche;

d) è consentito il riscaldamento o raffreddamento dell'acqua termale nell'ambito delle attività di gestione impiantistica delle piscine termali, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua le sue proprietà terapeutiche;

e) lo stabilimento termale prevede adeguate misure per il controllo e la limitazione degli accessi in vasca nell'ambito del proprio regolamento interno;

f) lo stabilimento termale predispone un apposito piano di autocontrollo che preveda adeguate misure preventive, gestionali e correttive riguardanti il mantenimento delle caratteristiche microbiologiche delle acque;

g) i valori dei parametri microbiologici delle acque termali trattate immesse in vasca sono conformi alla normativa vigente e sono uguali a quelli delle acque termali emunte alle captazioni;

h) è realizzato un periodico svuotamento della vasca, per eseguire adeguate operazioni di sanificazione e manutenzione.

Art. 7.

Attività soggette ad autorizzazione

1. Sono soggette ad autorizzazione regionale le seguenti attività:

a) apertura ed esercizio di stabilimento termale;

b) modifiche o aggiunte di impianti e strutture di erogazione delle cure dello stabilimento termale, anche relativamente alla maturazione dei fanghi termali;

c) modifiche o aggiunte di strutture riguardanti locali accessori dello stabilimento termale;

d) utilizzo di nuova captazione della stessa acqua termale già riconosciuta per erogazione di cure termali;

e) operazioni di miscelazione di captazioni diverse della stessa acqua termale;

f) utilizzo di nuova captazione di una diversa acqua termale riconosciuta per erogazione di cure termali;

g) produzione a scopo terapeutico di sali minerali;

h) utilizzo di acque termali per la preparazione di cosmetici;

i) imbottigliamento e vendita di acqua termale.

2. Al fine di favorire la semplificazione delle procedure, nonché promuovere modalità omogenee di svolgimento dei rapporti tra comuni, aziende ospedaliere, ASP, Regione e privati su tutto il territorio regionale, la trasmissione delle domande, delle dichiarazioni, dei relativi allegati, delle eventuali richieste di integrazione, nonché dei pareri e di tutti gli altri atti, avviene esclusivamente per via telematica.

3. Le analisi delle acque termali, di cui al decreto ministeriale 22 giugno 1977 ed al decreto ministeriale 1 febbraio 1983, nonché quelle da effettuare in sede di controllo amministrativo da parte degli organi regionali preposti, sono effettuate solo dai laboratori o dagli istituti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia.

4. Entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge, in conformità alla legislazione dell'Unione europea e nazionale vigente, con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, previo parere del dirigente generale del dipartimento regionale dell'energia, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle cause di sospensione e cessazione dell'attività di utilizzazione di acqua termale.

Art. 8.

Attività diverse consentite in connessione ad attività termali

1. Gli stabilimenti termali possono erogare, in appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti di carattere estetico o cosmetico, fatto salvo il rispetto dei requisiti generali e specifici ed il possesso dei titoli abilitativi previsti ai sensi delle leggi vigenti in materia.

2. Gli stabilimenti termali possono commercializzare prodotti non legati alle proprietà terapeutiche delle acque termali, nel rispetto delle vigenti normative di settore.

3. Gli stabilimenti termali possono esercitare attività sanitarie di carattere non termale, fatto salvo il rispetto dei requisiti generali e specifici ed il possesso delle autorizzazioni previste in materia.

4. Negli stabilimenti termali e nelle strutture di accoglienza turistica termali sono consentiti:

a) un accesso unico alle aree in cui si svolgono le attività di carattere estetico o cosmetico, le attività sanitarie e le attività termali;

b) la comunicazione interna tra le aree di cui alla lettera a).

CAPO III

Pianificazione e programmazione

Art. 9.

Interventi e pianificazione

1. Gli interventi per la pianificazione territoriale, la valorizzazione e lo sviluppo delle aree e delle attività idrotermali sono attuati in raccordo con gli strumenti della programmazione e della pianificazione regionale, in armonia con gli obiettivi di sviluppo e potenziamento dell'offerta e dell'organizzazione turistica e della valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale della Regione, tenendo conto della necessaria salvaguardia delle aree termali ed attuando una costante attività di aggiornamento della mappatura dei giacimenti e di rilevazione e monitoraggio statistico sulle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermominerali e delle acque di sorgente presenti nel territorio regionale.

2. Le funzioni relative alla pianificazione mineraria sono esercitate dal dipartimento regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

3. La programmazione sanitaria regionale, nel rispetto di quella nazionale, determina gli interventi regionali per le attività terapeutiche termali sanitarie.

4. L'Assessorato regionale dell'energia ed i servizi di pubblica utilità provvede:

a) alla mappatura dei giacimenti ed al suo costante aggiornamento e monitoraggio;

b) alla tenuta degli elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni;

c) alla indizione ed all'espletamento, avvalendosi delle competenti strutture tecniche coinvolte, delle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni di coltivazione ed alla emanazione del relativo provvedimento autorizzativo finale;

d) alla costante attività di vigilanza sulla conduzione delle coltivazioni autorizzate, nonché ai relativi procedimenti e provvedimenti amministrativi finalizzati alla revoca, alla decadenza delle stesse, nonché alle eventuali sanzioni;

e) a fornire la necessaria assistenza tecnica ai comuni per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge;

f) al monitoraggio dello sfruttamento dei giacimenti, finalizzato alla salvaguardia del patrimonio indisponibile costituito dalla risorsa idrotermominerale ed al conseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 1.

Art. 10.

Piano regionale delle acque minerali e termali (PRATS)

1. Il dipartimento regionale dell'energia pubblica la bozza di Piano regionale delle acque minerali e termali (PRATS) sul sito internet istituzionale della Regione e provvede, contestualmente, ad inviarlo alle città metropolitane, ai liberi Consorzi di comuni, nonché ai comuni interessati.

2. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della bozza di PRATS, gli enti di cui al comma 1 possono trasmettere all'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità osservazioni o proposte di modifica. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente periodo, l'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità trasmette al Presidente della Regione la bozza di PRATS eventualmente modificata.

3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, previo apprezzamento della Giunta regionale e previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana, è adottato il Piano regionale delle acque termali siciliane (PRATS).

4. Il PRATS contiene:

a) l'individuazione degli orizzonti acquiferi in roccia, di quelli del sistema freatico o del sistema artesiano;

b) l'individuazione delle caratteristiche batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche dei principali orizzonti acquiferi;

c) le misure di protezione igienica delle sorgenti;

d) la localizzazione delle miniere di acqua minerale e termale esistenti e illustrazione delle caratteristiche di cui alla lettera b), nonché di quelle farmacologiche e cliniche;

e) la classificazione delle acque termali in relazione, sia agli orizzonti acquiferi, sia alle miniere esistenti;

f) la localizzazione degli impianti di utilizzazione delle acque termali e indicazione delle principali specializzazioni terapeutiche;

g) le quantità erogate, distinte per caratteristiche e usi, delle acque termali;

h) le direttive di coordinamento con altri piani, regionali, nazionali o sovranazionali di utilizzo delle acque termali;

i) la delimitazione delle aree, all'interno delle quali è vietata la ricerca e l'utilizzazione delle acque termali, in relazione a particolari esigenze di carattere idrogeologico, urbanistico e ambientale;

j) l'indicazione, anche in base alla classificazione di cui alla lettera e), delle disponibilità di acque termali da riservare agli usi previsti dalla presente legge;

k) l'indicazione delle aree idrotermominerarie omogenee per la redazione dei piani di utilizzazione delle acque termali;

l) la definizione di ogni elemento necessario ad una corretta gestione delle acque termali;

m) il regolamento per la stabile cooperazione tra le realtà territoriali regionali delle aree termali, ai fini della redazione ed aggiornamento del Piano e del migliore e durevole utilizzo della risorsa idrotermominerale siciliana in funzione delle finalità di cui all'articolo 1.

5. Il PRATS è corredato da:

a) una relazione che indica le finalità generali, i criteri di compatibilità adottati e le linee di intervento;

b) gli elaborati grafici e cartografici, in numero e scala adeguati, con i quali sono rappresentati gli orizzonti acquiferi in roccia, quelli del sistema freatico e quelli del sistema artesianico;

c) gli elaborati grafici e cartografici, in numero e scala adeguati, con la localizzazione degli impianti di utilizzazione, nonché le delimitazioni delle aree di protezione igienica delle sorgenti;

d) gli elaborati grafici e cartografici, in numero e scala adeguati, con la perimetrazione delle aree;

e) le norme per l'attuazione del Piano.

Art. 11.

Disciplina di utilizzo della risorsa a fini terapeutico-sanitari

1. Nella Regione, per lo sfruttamento della risorsa idrotermominerale con valenza e fini terapeutico-sanitari, si applicano le qualificazioni e le prescrizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, con particolare riferimento ai requisiti degli stabilimenti termali ed alle connesse attività di cura.

2. La Regione:

a) promuove la qualificazione sanitaria degli stabilimenti terapeutico-termali e l'integrazione degli stessi con le altre strutture sanitarie, in particolare nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche ed alla programmazione sanitaria;

b) favorisce iniziative e accordi, anche internazionali, per agevolare la mobilità dei pazienti residenti nei paesi dell'Unione europea verso gli stabilimenti termali siciliani eroganti prestazioni e servizi di termalità sanitaria, nel rispetto della normativa statale vigente.

3. Con decreto dell'assessore regionale per la salute, emanato entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo.

Art. 12.

Distretti turistici tematici del benessere termale

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del benessere termale nella Regione, sono istituiti i 'Distretti del benessere termale'.

2. Nel 'Distretto del benessere termale' è realizzata una concertazione tra attori pubblici e privati al fine di promuovere efficaci e competitivi progetti strategici volti allo sviluppo sostenibile integrato dei rispettivi territori termali, in conformità agli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale.

3. È istituito il logo di ubicazione geografica 'Terme di Sicilia' riservato ai soggetti promotori o comunque partecipanti al distretto del benessere termale.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, emanato entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo.

Art. 13.

Formazione e specializzazione

1. La Regione promuove programmi di formazione e ricerca scientifica sulle risorse idrotermominerali ed i loro utilizzi sostenibili, anche in collaborazione con le università, gli ordini professionali, il Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) e gli istituti di ricerca di settore. La Regione favorisce altresì l'istituzione di Scuole di specializzazione in medicina termale presso le Università siciliane.

2. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, sentito il competente partenariato, provvede alla individuazione dei pertinenti profili professionali, sia con riferimento a quelli già esistenti nel Repertorio regionale delle qualificazioni quanto ad ulteriori qualifiche correlate a specifici fabbisogni del comparto inerente alla risorsa idrotermominerale.

TITOLO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1 OTTOBRE 1956 N. 54 E
ALL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE DEL 27 APRILE 1999 N. 10

Art. 14.

Modificazioni alla legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54

1. Alla legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, dopo la parola "terreno", sono aggiunte le parole "ovvero, nell'ipotesi di risorsa idrotermominerale per 300 ettari continui e contigui di terreno.";

2) il secondo comma è abrogato;

3) al terzo comma, dopo la parola "ettari" sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero, nel caso di risorsa idrotermominerale, 400 ettari.";

b) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo comma, sono premesse le seguenti parole: "Il permesso di ricerca può essere rilasciato ad ogni soggetto che ne faccia richiesta, sia esso persona fisica o società legalmente costituita, purché dimostri, mediante la presentazione di un programma di ricerca e di ogni ulteriore titolo od elemento atto a comprovarla, l'idoneità tecnica, economica e professionale ed altresì, il possesso dei requisiti di legalità ed onorabilità di cui all'articolo 23 bis, lett. g) ed i).

2) è aggiunto il seguente comma:

"Ai fini di cui al primo comma, il soggetto interessato al rilascio del permesso di ricerca è tenuto a dimostrare il possesso, sia dei requisiti morali, che di quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi, allegando all'istanza presentata idonea documentazione di attestazione dei suddetti requisiti. Il permesso di ricerca è rilasciato previa presentazione di polizza fideiussoria corrispondente, almeno, al venti per cento dell'importo totale degli investimenti previsti nel programma di ricerca di cui al primo comma."

c) dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 9bis

1. La domanda per ottenere il permesso di ricerca, nonché la documentazione da allegare a supporto alla stessa, è presentata al dipartimento regionale dell'energia,

esclusivamente in formato digitale, a mezzo anche di apposita piattaforma telematica, indicando:

a) l'area in cui si intendono svolgere le ricerche, individuata su planimetria a scala 1:5.000;

b) l'oggetto specifico della ricerca.

2. Alla domanda di cui al comma 1 sono allegati:

a) un programma di massima dei lavori di ricerca, con l'indicazione della spesa prevista e dei mezzi di finanziamento;

b) i documenti che il richiedente ritiene utili a comprovare la propria capacità tecnica ed economica.

3. Qualora il permesso di ricerca sia richiesto da una società, alla domanda sono allegati una copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché un certificato del Tribunale dal quale risultino nominativamente le cariche sociali.

4. L'istanza di permesso di ricerca è soggetta a pubblicazione per sessanta giorni sul sito internet istituzionale della Regione e nell'albo pretorio dei Comuni interessati, per territorio, dalla ricerca.

5. Due o più istanze di permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando ricadano nella stessa area, o presentino interferenza nelle aree interessate dalla ricerca e risultino, altresì, presentate, pena l'inammissibilità, non oltre sessanta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della prima istanza all'albo pretorio dei comuni interessati, per territorio, dalla ricerca.

6. In caso di domande in concorrenza, costituiscono elementi di preferenza, nell'ordine:

a) il giudizio sull'idoneità tecnico-economica;

b) la disponibilità giuridica dell'area di ricerca.

Art. 9ter

1. Il permesso di ricerca per risorsa idrotermominerale è rilasciato dal dipartimento dell'energia in conformità al Piano regionale per l'utilizzazione delle acque termali siciliane (PRATS), sentiti i comuni interessati, che esprimono parere entro trenta giorni dalla data del deposito della domanda di cui all'articolo 26. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende positivamente acquisito.

2. Nel caso di risorsa idrotermominerale, il permesso di ricerca ha come oggetto:

a) la captazione di un'acqua avente per origine polle sorgive o falde sotterranee;

b) il prelevamento di campioni e l'effettuazione sugli stessi di esami al fine di accertarne le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche, nonché le proprietà favorevoli alla salute;

c) lo svolgimento di indagini idrogeologiche sulla presumibile area di alimentazione, nonché, sulla più opportuna individuazione dell'area di protezione idrogeologica, atta a salvaguardare la sorgente e le falde ai fini di una loro adeguata e corretta utilizzazione.”.

d) all'articolo 10, è aggiunto il seguente comma:

“La domanda di proroga del permesso di ricerca di risorsa idrotermominerale è presentata al dipartimento regionale dell'energia e per conoscenza, ai comuni interessati, almeno due mesi prima della scadenza.”.

e) dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

“Art. 10 bis

1. Il provvedimento di permesso di ricerca contiene:

a) l'indicazione del titolare e del suo domicilio/sede legale, che è stabilito o eletto nella provincia in cui si trova l'area della ricerca;

b) la natura, l'estensione e la durata del permesso di ricerca;

c) l'indicazione del diritto proporzionale annuo che il titolare paga ai sensi dell'articolo 7;

d) l'approvazione del programma dei lavori riguardanti la ricerca;

e) ogni altra prescrizione necessaria alla corretta effettuazione della ricerca.

2. Al permesso di ricerca è allegata una planimetria dell'area della ricerca come delimitata con provvedimento del dirigente generale del dipartimento regionale dell'energia.

3. La richiesta di variante del programma dei lavori, per la stessa area di ricerca, non è soggetta alla pubblicazione di cui all'articolo 26, ed è trasmessa al Dirigente generale del dipartimento regionale dell'energia per la necessaria valutazione tecnica. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, le varianti si intendono approvate.”.

f) all'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

“In caso di risorsa idrotermominerale, il titolare del permesso è tenuto a comunicare, almeno trenta giorni prima dalla data di inizio dei lavori, al Distretto

minerario competente per territorio, al comune competente, ai proprietari ed ai possessori dei terreni interessati l'avvio della ricerca e la durata presunta dei lavori medesimi.”.

g) all'articolo 14 è aggiunto il seguente comma:

“Il ricercatore comunica immediatamente, a mezzo pec, l'avvenuta provvisoria captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere. Un funzionario regionale del Distretto minerario competente per territorio assiste alle attività connesse ai prelievi dei campioni di acqua, effettuati ai fini dell'accertamento delle caratteristiche fisiche, chimico-fisiche e microbiologiche. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto, in ogni caso di cessazione dell'attività di ricerca, a provvedere, a proprie spese, al ripristino ambientale dei siti interessati dalle operazioni di ricerca ed alla messa in sicurezza delle opere di presa eventualmente realizzate. Al fine di evitare il rischio di danni o contaminazioni di giacimenti minerari naturalmente protetti, le operazioni di perforazione dei pozzi esplorativi e di chiusura dei pozzi non più in uso, sono svolte, a cura del titolare del permesso, da personale adeguatamente qualificato.”.

h) all'articolo 21 è aggiunto il seguente comma:

“In caso di cessazione del permesso, al ricercatore non spetta alcun rimborso del diritto corrisposto per l'anno in corso.”.

i) all'articolo 23, i commi secondo, terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

“In ossequio ai principi generali, anche di derivazione comunitaria, applicabili in materia, la concessione richiesta per la coltivazione mineraria nei territori regionali è rilasciata, mediante espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica a persona fisica o a società, costituita secondo uno dei tipi previsti dal primo comma dell'art. 2249 del Codice civile, che avanzi apposita istanza di partecipazione ed allegata documentazione da cui si evinca l'idoneità tecnica ed economica a gestire in modo trasparente, sicuro e razionale la risorsa mineraria e ad operare un utilizzo sostenibile, accessibile, ottimizzato, efficiente ed improntato ad una valorizzazione ispirata a canoni di qualità, innovazione e competitività.

La pubblicità dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per la concessione mineraria è garantita mediante pubblicazione di appositi avvisi nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia (GURS) e nell'albo pretorio dei comuni ricadenti nelle aree termali interessate dalla procedura.

Il titolare del permesso di ricerca presenta, a mezzo pec, ovvero mediante apposita piattaforma telematica, al dipartimento regionale dell'energia una dettagliata relazione di fine ricerca contenente i dati tecnici della ricerca compiuta e la documentazione relativa alle spese sostenute per lo svolgimento della stessa.”.

1) dopo l'articolo 23, sono aggiunti i seguenti:

“Art. 23 bis

1. Ai fini del rilascio della concessione di coltivazione, il dipartimento regionale dell'energia avvia una procedura ad evidenza pubblica, individuando nel relativo avviso, pubblicato sul sito internet istituzionale:

a) l'area interessata, che deve coincidere o essere inferiore all'area oggetto del permesso di ricerca;

b) le modalità di determinazione per la valutazione finale degli elementi evidenziati nell'istanza e nella documentazione a questa ultima allegata;

c) l'importo da corrispondere al titolare del permesso di ricerca commisurato all'importanza della risorsa idrica, nonché un'indennità relativa alle opere utilizzabili. Il vincitore della procedura è tenuto, se soggetto diverso dal titolare del permesso di ricerca, a versare a questo ultimo detto importo al momento del rilascio della concessione di coltivazione; in mancanza di tale adempimento, la concessione non viene rilasciata;

d) i termini di espletamento, le fasi ed i rispettivi responsabili della procedura;

e) i termini, le modalità ed i soggetti competenti per l'eventuale contenzioso.

2. Entro il termine stabilito dal bando di cui al comma 1, ogni soggetto interessato, sia esso persona fisica o società legalmente costituita, compreso il titolare del permesso di ricerca, ha facoltà di presentare, esclusivamente a mezzo pec, ovvero mediante apposita piattaforma telematica, istanza di concessione di coltivazione della risorsa, indicando nella stessa:

a) la specifica finalità di utilizzo della concessione richiesta, in coerenza con la documentata prevalenza di volume complessivo di fatturato/ rendicontazione dell'istante, derivante dalla prevalente tipologia di attività svolta o dai servizi erogati mediante il richiesto utilizzo o sfruttamento della risorsa pubblica, scegliendo una tra le prevalenti finalità di utilizzo individuate secondo la classificazione che segue: terapeutico sanitario, terapeutico di benessere, turistico, energetico, di estrazione minerali o impiego produzioni di beni composti;

b) in coerenza con la documentazione allegata, lo specifico quantitativo ritenuto necessario alla indicata attività di sfruttamento programmata; non sono autorizzabili istanze di concessione o di eventuale rinnovo recanti parametri di determinazione della portata aventi carattere di residualità;

c) se l'istante è il ricercatore, la domanda contiene tutti gli estremi del permesso di ricerca.

3. L'istanza, pena l'irricevibilità della stessa, è corredata:

a) dal programma generale di coltivazione, nel quale sono indicate le opere e le attività necessarie per una sicura, sostenibile e razionale coltivazione del giacimento, la spesa prevista, i mezzi per farne fronte e i tempi di attuazione;

b) da uno studio di valutazione preventiva delle modifiche ambientali che le attività programmate comportano o possono comportare nel corso del tempo;

c) dallo studio di dettaglio, effettuato da un geologo o dal direttore tecnico della gestione unica, ove esiste, anche in riferimento al Piano, relativo al bacino idrogeologico, che sia comunque corredato da un rilievo litologico e idrogeologico, comprendente la ricostruzione della falda nei suoi elementi idrogeologici, nei suoi elementi tettonico-strutturali, nonché dei dati relativi alle perforazioni eseguite e alle eventuali campagne geofisiche effettuate;

d) un piano industriale relativo agli interventi di tutela e valorizzazione sostenibile della risorsa, nonché alla promozione dello sviluppo qualificato del territorio, alle ricadute economiche ed occupazionali ed alla compensazione dell'eventuale impatto che l'attività produce sul territorio medesimo;

e) dalle planimetrie a scala 1:5.000 con l'indicazione del perimetro della concessione e della zona di protezione idrogeologica della sorgente;

f) dai certificati degli accertamenti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici, nonché da relazioni delle ricerche farmacologiche e cliniche, effettuate presso laboratori e istituti abilitati, a ciò espressamente autorizzati dal Ministero della Salute, con il relativo parere del settore igiene pubblica dell'unità locale socio-sanitaria, competente per territorio. Tale obbligo non sussiste in caso di utilizzazione industriale dell'acqua relativamente alle ricerche farmacologiche e cliniche;

g) dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, limitatamente alle imprese individuali;

h) dalla documentazione attestante l'impegno all'applicazione dei patti di integrità previsti dal "Protocollo di legalità", sottoscritto in data 23 maggio 2011, tra Regione Sicilia- Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno- Prefetture, Confindustria Sicilia e comunque documentazione completa attestante l'esitazione positiva delle previste verifiche antimafia e la sottoscrizione protocolli-patti di legalità vigenti per le programmate attività specifiche di sfruttamento della risorsa;

i) dal codice etico aziendale attuativo dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, accessibilità, solidarietà, coesione sociale e territoriale ed inclusione, sicurezza, resilienza, trasparenza e legalità;

l) dalla documentazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità a condurre la specifica attività di sfruttamento della risorsa, anche in relazione alla specifica tipologia di utilizzo o sfruttamento indicata;

m) dalla documentazione comprovante l'idoneità tecnica, economica e professionale ed ogni ulteriore titolo od elemento di valutazione;

n) dalla ulteriore documentazione tecnica prevista, anche in relazione alla specifica tipologia di utilizzo della risorsa indicata.

Art. 23 ter

1. La concessione è rilasciata in virtù dell'esperimento di rituale sindacato, condotto secondo il criterio di valutazione ispirato al maggior vantaggio ascrivibile al piano ed alla programmazione di investimenti proposti in riferimento agli elementi di cui all'articolo 23 bis, attraverso un esame tecnico ed una valutazione comparativa delle istanze presentate.

2. Il distretto minerario, nel corso del procedimento di cui al presente articolo, verifica, in particolare, i requisiti tecnici ed economici dei richiedenti, la validità tecnica dei progetti in cui sia previsto ogni accorgimento e intervento al fine di garantire che la sorgente o il punto di emungimento siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento e prescrive, ove ritenuto necessario, le modifiche ai fini della migliore utilizzazione della risorsa idrotermale, nonché, per la salvaguardia ambientale. La durata della concessione è stabilita nell'atto stesso in relazione all'importanza degli impianti e degli investimenti programmati e non può essere superiore a trenta anni.

3. In caso di valutazione paritaria delle istanze, il titolare del permesso di ricerca ha diritto di prelazione.

4. Ove ciò sia possibile in relazione alle capacità di produzione della sorgente o ricarica della falda, possono essere accordate concessioni contigue ovvero concessioni multiple in ossequio ad una valutazione tecnica dei programmi presentati e delle garanzie che i richiedenti offrono, per capacità tecniche ed economiche, ai fini della corretta esecuzione del programma che garantisca la coltivazione del giacimento e lo sfruttamento della risorsa, sicuri, ottimali e più sostenibili, senza pregiudizio di alcuna delle concessioni interessate, già rilasciate ed in corso di rilascio, provvedendo, ove necessario, alla promozione di un programma unitario.

Art. 23 quater

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione antimafia, la concessione non può, in nessun caso, essere rilasciata:

a) qualora il richiedente sia in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, o versi in altra condizione ad essi equiparata in base all'ordinamento civilistico;

b) qualora sia stata avviata a carico del richiedente una delle procedure concorsuali di cui alla lettera a);

c) qualora il richiedente abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua perizia professionale e sui relativi obblighi, anche deontologici;

d) qualora risulti che il richiedente, nell'esercizio della coltivazione di concessioni minerarie già rilasciate, non abbia ottemperato agli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli impianti di lavoro, ovvero, a quelli derivanti dai relativi contratti collettivi di lavoro applicabili, ovvero ancora, agli obblighi vincolanti in virtù dei provvedimenti di concessione o proroga già rilasciati in suo favore.”.

m) all'articolo 24, sono aggiunti i seguenti commi:

“Il provvedimento di rilascio della concessione approva lo specifico progetto e la delimitazione dell'area di protezione idrogeologica relativa, anche con le modifiche necessarie ai fini della migliore utilizzazione della risorsa idrotermominerale, nonché della salvaguardia ambientale, sentiti, per il rispettivo territorio, i Comuni interessati. I pareri previsti dal presente comma sono resi nel termine di trenta giorni dalla richiesta, scaduto il quale essi si intendono favorevoli, ad eccezione del parere del Distretto Minerario che va reso per iscritto entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

Le concessioni di cui alla presente legge sostituiscono ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato, ivi compresa, ove necessario, la concessione demaniale e costituiscono, altresì, titolo abilitativo all'intervento edilizio, riferito alle pertinenze della miniera e delle opere connesse a supporto alle attività dell'impresa concessionaria.

Nel caso di risorsa idrotermominerale, il rilascio della concessione per finalità sanitarie è subordinato all'ottenimento del decreto di riconoscimento delle proprietà terapeutiche da parte del Ministero della salute.”.

n) all'articolo 25, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

“Il provvedimento di concessione contiene:

a) la denominazione della concessione e l'indicazione del concessionario e del suo domicilio o sede legale, stabilito o eletto nella provincia in cui ricade la concessione;

b) la durata della concessione determinata, in ogni caso, in proporzione all'ammontare degli investimenti programmati in relazione al loro ammortamento e comunque, non superiore a trent'anni;

c) l'ubicazione del giacimento e l'indicazione specifica della natura delle sostanze;

d) l'estensione della superficie concessa e dei confini risultanti dal verbale di accertamento, verifica e delimitazione;

e) la natura, l'estensione e la delimitazione della concessione, nonché, nel caso di risorsa idrotermominerale, la delimitazione dell'area di protezione idrogeologica;

f) l'approvazione del programma generale di coltivazione;

g) in caso di risorsa idrotermominerale, l'indicazione della specifica e correlata portata concessa in termini di lt/sec determinata, in ogni caso, in proporzione alla congruità dello specifico piano di utilizzo della risorsa per la precisa finalità indicata ed al coerente ammontare dei connessi investimenti programmati;

h) l'indicazione della precisa tipologia di utilizzo della risorsa autorizzata, in relazione alla classificazione adottata dalla vigente disciplina;

i) l'obbligo di esercitare direttamente l'attività per cui è rilasciata la concessione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 53;

j) l'obbligo di esercitare l'attività con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento;

k) l'obbligo di installare i previsti strumenti di misurazione e monitoraggio quantitativo e qualitativo della risorsa mineraria estratta o emunta;

l) l'obbligo della preventiva stipula ed osservanza dei patti di integrità previsti dal "Protocollo di legalità" del 23 maggio 2011 sottoscritto dalla Regione siciliana, le prefetture della Regione e Confindustria, nonché di ulteriori patti, protocolli o intese di legalità vigenti per le programmate attività di sfruttamento della risorsa, a prescindere dalle dimensioni aziendali e dalla natura del concessionario;

m) in caso di risorsa idrotermominerale, le prescrizioni sull'educazione dell'acqua ritenute necessarie o opportune a tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica anche in considerazione dello specifico utilizzo autorizzato della risorsa;

n) in caso di risorsa idrotermominerale, l'obbligo del concessionario, in caso di emergenza di approvvigionamento idrico, a garantire al comune sul cui territorio insite la concessione, su richiesta delle autorità competenti, la disponibilità di derivazioni d'acqua ad uso della collettività;

o) la determinazione del diritto superficario e del canone annuo che il concessionario paga ai sensi della disciplina vigente;

p) l'ammontare del premio e delle indennità eventualmente dovuti al ricercatore;

q) ogni altra prescrizione necessaria alla corretta coltivazione ed al migliore sfruttamento della risorsa in relazione alle finalità determinate dalla disciplina vigente, anche in relazione alla specifica tipologia di utilizzo autorizzata;

r) l'importo della tassa di concessione governativa;

s) l'eventuale canone d'uso delle pertinenze.

Al provvedimento sono uniti una planimetria in scala adeguata e il verbale di delimitazione della concessione.”.

o) dopo l'articolo 25, sono aggiunti i seguenti:

“Art. 25 bis

1. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di pianificazione territoriale e di tutela paesaggistica, in caso di cessazione dell'attività, il titolare della concessione provvede a proprie spese al ripristino ambientale dei siti interessati ed alla messa in sicurezza degli stessi, che nel caso di risorsa idrotermominerale si riferiscono alle opere di captazione e di adduzione ed ai relativi manufatti utilizzati per la conduzione dell'attività.

2. A fronte degli obblighi inerenti alla concessione ed in relazione alla natura e all'entità di essi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione, il concessionario presta cauzione mediante garanzia fideiussoria nella misura e con le modalità disposte dal bando della procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione della concessione, nella misura minima di settantacinquemila euro. In caso di decadenza dalla concessione di coltivazione, l'importo della fideiussione è finalizzato ad interventi diretti alla tutela ambientale, alla manutenzione ed allo studio del sistema idrogeologico e delle sorgenti nonché ad interventi rivolti alla risistemazione paesaggistica ed ambientale delle aree coinvolte dalle attività dismesse.”.

Art. 25 ter

1. Qualora la concessione sia accordata a una società, questa ha l'obbligo di comunicare all'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità le eventuali variazioni delle cariche sociali, nonché, le modificazioni dello statuto entro trenta giorni dalla loro approvazione.”.

Art. 25 quater

1. In caso di risorsa idrotermominerale, la concessione di coltivazione è accordata per un'area, in ogni caso, non superiore ai 200 ettari. Tale limite può essere ridotto dal dipartimento regionale dell'energia a seguito di sopravvenute ragioni di interesse pubblico, con provvedimento motivato che fissi, altresì, l'indennità eventualmente spettante al concessionario.

2. Per documentate esigenze valutate dal dipartimento regionale dell'energia, per il rilascio della concessione di risorsa idrotermominerale, in base ai criteri ed alle finalità di cui alla presente legge, entro il limite massimo di 300 ettari continui e contigui, il concessionario può richiedere l'ampliamento del detto limite dell'area della concessione. Eventuali richieste di ampliamento per aree eccedenti il perimetro originario della concessione devono essere successive all'acquisizione

del permesso di ricerca, al fine di dimostrare la sussistenza nel sottosuolo di tali aree, della stessa falda acquifera, qualora tale dimostrazione non sia già acquisita agli atti del dipartimento regionale dell'energia attraverso idonea documentazione.

3. Ogni eventuale richiesta di variazione al progetto di coltivazione e sfruttamento approvato con il provvedimento definitivo della procedura ad evidenza pubblica, è valutata, specificamente motivata ed autorizzata dal dipartimento regionale dell'energia con gli stessi criteri e per le medesime finalità utilizzate per l'istruttoria della procedura ad evidenza pubblica finalizzata al rilascio della concessione di utilizzo della risorsa.”.

p) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

“Art. 26

1. La durata della concessione della coltivazione è determinata con i criteri di cui alla presente legge dal dipartimento regionale dell'energia ed in ogni caso, non può essere accordata per una durata eccedente i trent'anni.

2. A prescindere dalla natura e dalle dimensioni del soggetto già titolare di concessione, il rinnovo è assentito alle condizioni e con le modalità previste per il rilascio di una nuova concessione, dovendo necessariamente essere verificata la sussistenza dei presupposti tecnici ed economici del richiedente di cui all'articolo 23.

3. Il titolare di concessione ad ogni titolo cessata può partecipare alla nuova procedura ad evidenza pubblica per il rilascio di nuova concessione soltanto nel caso in cui abbia integralmente adempiuto gli obblighi derivatigli dal cessato rapporto di concessione ed abbia eseguito i lavori compresi nel programma relativo al periodo precedente.

4. In tutti i casi in cui non si provveda al rilascio di nuova autorizzazione al soggetto già titolare della medesima concessione cessata, è fatto salvo il diritto di ritenzione, nelle forme e con le modalità stabilite dal comune, sui beni e sugli oggetti destinati alla coltivazione che possano essere separati dal giacimento senza che si verifichi un pregiudizio all'utilizzo ed alla valorizzazione del bene oggetto della concessione.

5. Ove previsto dal relativo bando, nel caso in cui a seguito del definitivo espletamento della procedura per il rilascio di nuove concessioni al titolare di precedente concessione non venisse rilasciata nuova concessione, il concessionario medesimo, salve ipotesi di valutazione di eventuali inadempimenti agli obblighi derivanti dalle concessioni o proroghe già godute, ha diritto di ricevere dal nuovo titolare della concessione di cui il primo sia già stato concessionario un'indennità, determinata dal dipartimento regionale dell'energia, nel successivo bando per il rilascio della concessione, in termini equitativi e commisurata al valore delle opere utilizzabili.”.

q) dopo l'articolo 26, è aggiunto il seguente:

“Art. 26 bis

1. Il concessionario di risorsa idrotermominerale, oltre all'osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione, è tenuto a:

a) installare, preferibilmente alla sorgente o in luogo accessibile, sulla condotta di adduzione, comunque prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici e sonde o rilevatori con trasmissione dati a flusso continuo della temperatura, della conducibilità elettrica, del PH e della portata della risorsa comunque emunta, nonché installare in posizione idonea, nell'ambito della concessione, strumentazione per la misura delle precipitazioni atmosferiche e della pressione barometrica. Tutti i dati ricavati mediante le previste strumentazioni tecniche devono essere riportati negli appositi registri;

b) inviare ogni tre mesi al comune ed alla competente struttura territoriale regionale in materia di acque minerali e termali, i risultati delle rilevazioni effettuate ai sensi della precedente lettera;

c) effettuare analisi batteriologiche, isotopiche, chimiche e chimico-fisiche della risorsa emunta per il tramite di istituti universitari o laboratori autorizzati dal Ministero della salute, ogni tre anni ed in ogni caso ogni volta che venga richiesto dai competenti uffici amministrativi;

d) attenersi alle prescrizioni impartite dall'Assessorato regionale dell'energia ed i servizi di pubblica utilità e dalle altre autorità competenti per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa e per l'utilizzazione igienica, terapeutica e industriale dell'acqua;

e) trasmettere una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori realizzati nell'ambito della concessione e un programma di lavori da realizzare nell'anno successivo.

2. Il prelievo dei campioni necessari per l'effettuazione delle analisi è eseguito alla presenza di un funzionario del Distretto minerario competente per territorio.

3. Qualora ricorrano fondati motivi, l'esercizio delle concessioni può essere sospeso, fermo restando l'obbligo del concessionario di garantire, anche durante la sospensione dell'attività, la regolare manutenzione degli impianti e delle opere.

4. I contratti di somministrazione di acque termali sono preventivamente autorizzati dal dipartimento regionale dell'energia in considerazione del prevalente utilizzo, contestualmente all'approvazione del programma annuale dei lavori o delle sue varianti.”.

r) all'articolo 29 sono aggiunti i seguenti commi:

“Nel caso di risorsa idrotermominerale, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione fino ai serbatoi di contenimento o al perimetro esterno degli stabilimenti di utilizzazione delle acque minerali. Sono, altresì, pertinenze le opere di captazione, gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione della portata.

Non costituiscono, comunque, pertinenze le attrezzature separabili senza pregiudizio della miniera, gli impianti esclusivamente di accoglienza turistica, sanitari e produttivi.

Il concessionario è tenuto a trasmettere l'elenco delle pertinenze della miniera, nonché una perizia sul valore delle pertinenze stesse, all'atto della comunicazione, firmata da un tecnico competente o dal direttore tecnico della gestione unica ove esiste.

L'elenco è pubblico e chiunque abbia interesse può prenderne visione.”.

s) all'articolo 32, primo comma, è aggiunto il seguente periodo:

“A pena di decadenza, la concessione non potrà essere coltivata per finalità di utilizzo della risorsa diverse da quella indicata nel decreto di concessione, salva una percentuale massima del dieci per cento sul totale dei lt/sec autorizzati, eventualmente impiegata per utilizzi coerenti e comunque, collaterali ed accessori alla finalità principale dichiarata ed autorizzata”.

t) l'articolo 34 è così sostituito:

“Art. 34

1. Il concessionario, entro il mese di novembre di ciascun anno, presenta al dipartimento regionale dell'energia e, per conoscenza, ai comuni interessati, il programma dei lavori per l'anno successivo.

2. Nel programma di cui al comma 1 è contenuta oltre alla eventuale richiesta per l'apertura di nuovi pozzi, per la captazione di nuove sorgenti e per la somministrazione a terzi della risorsa idrotermominerale, anche quella per ogni intervento di manutenzione straordinaria riguardante la miniera e le sue pertinenze.

3. Nel programma di cui al comma 1 sono previste le necessarie opere di ricerca interna, la preparazione di coltivazione e le opere sociali quali, ad esempio, case, acqua, impianti igienico-sanitari e trasporti. Sono, altresì, comunicate le eventuali variazioni dell'elenco concernente le pertinenze.

4. L'ingegnere capo del Distretto minerario può disporre, non oltre il mese di gennaio, eventuali modifiche al suddetto programma per la sicurezza del personale e la più razionale coltivazione della miniera.”.

u) all'articolo 35 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola “periodicamente” è sostituita con le seguenti: “entro il 31 gennaio di ogni anno”;

b) sono aggiunti i seguenti commi:

“La diligenza nell'espletamento dei predetti adempimenti è valutata dal dipartimento regionale dell'energia ai fini della eventuale revoca della concessione o rinnovo della concessione già in uso, ove consentiti e nei termini di cui alla vigente disciplina. Il personale regionale appositamente incaricato ha facoltà di accedere agli impianti di ricerca o coltivazione e alle loro pertinenze, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di legge e degli obblighi connessi ai permessi e concessioni.

Ogni qualvolta siano constatate irregolarità nell'uso delle autorizzazioni, gli organi preposti alla vigilanza, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne informano i competenti organi dell'Amministrazione regionale i quali provvedono affinché il titolare della concessione sia diffidato ad eliminare le cause di irregolarità entro un termine determinato con criteri di congruità rispetto agli interventi adottandi. Trascorso invano il termine fissato per l'eliminazione delle cause di irregolarità, la concessione, fatta salva la comminatoria delle sanzioni amministrative, può essere sospesa o, nei casi più gravi, revocata.”.

v) all'articolo 47, quarto comma, le parole “congrua indennità” sono sostituite con le seguenti: “eventuale indennizzo, determinato in termini equitativi”.

z) all'articolo 48 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma primo sono aggiunte le seguenti lettere:

“j) abbia condotto la coltivazione della risorsa idrotermominerale per finalità differenti da quella autorizzata nel decreto di concessione;

k) non abbia corrisposto, per due anni consecutivi, il canone dovuto;

l) non mantenga in esercizio il giacimento, fatta salva la sospensione prevista nei termini indicati dalla presente legge;

m) trasferisca il permesso o la concessione o somministri acqua senza le previste autorizzazioni;

n) disperda, in tutto od in parte, la risorsa concessa per le finalità autorizzate;

o) perda i requisiti di capacità tecnica ed economica;

p) non consegua l'autorizzazione sanitaria disciplinata, per le acque termali, dalle disposizioni di legge vigenti per esse;

q) abbia mancato di installare, ovvero, non abbia mantenuto in stato di perfetta efficienza, le previste strumentazioni tecniche di misura, rilevazione e monitoraggio;

r) non abbia ottemperato ai previsti obblighi di rituale registrazione ed invio dati ed informazione alle competenti strutture della Regione e nel caso di risorsa idrotermominerale, anche ai comuni.

2. Dopo il comma secondo, sono aggiunti i seguenti:

“La decadenza è pronunciata previa contestazione dei motivi all'interessato il quale, entro dieci giorni se titolare di permesso, o sessanta giorni se titolare di concessione, dalla data di ricevimento della contestazione, non presenti valide controdeduzioni o non ponga in essere i prescritti adempimenti.

In nessun caso il titolare della concessione dichiarato decaduto ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione, degli enti locali o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.”.

aa) dopo l'articolo 48, è aggiunto il seguente:

“Art. 48 bis

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, è disciplinata l'attuazione delle modifiche di cui alla presente legge, anche con riferimento alla procedura amministrativa susseguente al fallimento del concessionario ed alla determinazione delle sanzioni amministrative.”.

bb) all'articolo 67, comma primo, le parole ‘lire 300.000’ sono sostituite dalle seguenti: ‘quattro mila cinquecento euro’.

cc) all'articolo 68, le parole ‘lire 100.000’ sono sostituite dalle seguenti: ‘mille cinquecento euro’.

dd) all'articolo 70, le parole ‘lire 250.000’ sono sostituite dalle seguenti: ‘quattro mila euro’.

Art. 15.

Disposizioni transitorie

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari delle concessioni attive prestano la fidejussione di cui all'articolo 25 bis della legge regionale n. 54 del 1956 e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge regionale 27 aprile 1999, n.10 e successive modificazioni, si applicano a decorrere dalla prima scadenza di annualità del canone successiva all'entrata in vigore della presente legge.

3. Il 31 dicembre del 2023 le concessioni ed i permessi per l'utilizzo delle acque termali nella Regione cessano integralmente la loro validità ed i loro effetti. Le concessioni ed i permessi di cui al precedente periodo, aventi una data di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, sono soggetti alle procedure ad evidenza pubblica disciplinate dalla presente legge.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica, previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative del comma 3, contenente anche un modello di bando-tipo per le suddette procedure ad evidenza pubblica.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 235 - " *Interventi di riordino nel settore termale*".

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Barbagallo, Catanzaro, La Rocca Ruvolo il 3 aprile 2018.

Trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) il 19 aprile 2018.

(Testo abbinato ai DDL nn. 945 e 962 Stralcio I-IV COM e adottato quale testo base nella seduta n. 271 del 25 maggio 2021; testo coordinato nella seduta n. 271 del 25 maggio 2021; testo nuovamente coordinato nella seduta n. 323 del 23 novembre 2021).

Disegno di legge n. 945 – "*Modifiche in materia di concessioni e coltivazione di giacimenti di acque termali, Legge Regionale dell'1 ottobre 1956 n. 54, recante 'Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione'*".

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Lo Curto, Bulla il 29 gennaio 2021.

Trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) il 3 febbraio 2021.

(Testo abbinato ai DDL nn. 235 e 962 Stralcio I-IV COM nella seduta n. 271 del 25 maggio 2021; testo coordinato nella seduta n. 271 del 25 maggio 2021; testo nuovamente coordinato nella seduta n. 323 del 23 novembre 2021).

Disegno di legge n. 962 Stralcio I-IV COM – "*Modifiche in materia di concessioni e coltivazione di giacimenti di acque termali, Legge Regionale dell'1 ottobre 1956 n. 54, recante 'Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione'*".

Testo derivante dallo stralcio dell'articolo 23, del disegno di legge n. 962 "*Legge di stabilità regionale 2021/2023*", deliberato dalla Presidenza dell'Assemblea e trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) il 15 febbraio 2021. (Testo abbinato ai DDL nn. 235 e 945 nella seduta n. 271 del 25 maggio 2021; testo coordinato nella seduta n. 271 del 25 maggio 2021; testo nuovamente coordinato nella seduta n. 323 del 23 novembre 2021).

Disegno di legge nn. 235-945-962 Stralcio I-IVCOM abbinato dalla IV Commissione nella seduta n. 271 del 25 maggio 2021.

Disegno di legge nn. 235-945-962 Stralcio I-IVCOM coordinato dalla IV Commissione nella seduta n. 271 del 25 maggio 2021.

Disegno di legge nn. 235-945-962 Stralcio I-IVCOM nuovamente coordinato dalla IV Commissione nella seduta n. 323 del 23 novembre 2021).

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 271 del 25 maggio 2021, n. 281 del 16 giugno 2021, n. 289 del 7 luglio 2021, n. 293 del 20 luglio 2021, n. 316 del 9 novembre 2021, n. 323 del 23 novembre 2021, n. 327 del 7 dicembre 2021 e n. 331 del 21 dicembre 2021.

Testo inviato in Commissione Bilancio nella seduta n. 331 del 21 dicembre 2021.

Testo richiamato in IV Commissione nella seduta n. 341 del 16 febbraio 2022.

Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 341 del 16 febbraio 2022.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 341 del 16 febbraio 2022.

Relatore: on. Eleonora Lo Curto.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. ... del ...

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. ... del ...